

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2008, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 20 dicembre 2006, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2007

p. *Il direttore generale*: CANNATA

07A03729

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2007.

Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 di attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto il decreto legislativo 27 aprile 2004, n. 133 di attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2006 di attuazione della direttiva 2005/7/CE della Commissione che modifica la direttiva 2002/70/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Vista la direttiva 2006/13/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili;

Ritenuto di dover adeguare la normativa vigente alle disposizioni della suindicata direttiva 2006/13/CE;

Vista la legge n. 11 del 4 febbraio 2005, art. 13, comma 1, che recita «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati I e II del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 sono modificati secondo quanto previsto dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2007

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 308

ALLEGATO 1

il punto 27 dell'allegato I del decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 è sostituito dal seguente:

Sostanze indesiderabili	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Contenuto massimo relativo a mangimi con un tasso di umidità del 12 %
(1)	(2)	(3)
«27 bis. Diossine — somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	2,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	f) Olio di pesce	6,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (****)	1,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	i) Gli additivi argilla caolinica, solfato di calcio diidrato, vermiculite, natrolite-fonolite, alluminati di calcio sintetici e clinoptilolite di origine sedimentaria appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	k) Premiscele	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	2,25 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)
27 ter. Somma di diossine e PCB diossinasi — somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD), policlorodibenzofurani (PCDF) e policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di tossicità equivalente, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) (***)
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) (***)
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) (***)
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	3,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**) (***)

(1)	(2)	(3)
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	1,25 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	f) Olio di pesce	24,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso (****)	4,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	11,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	k) Premiscele	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	1,5 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	7,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg (**)

(*) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., 1998] *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives*, 106(12), 775].

Congenero	Valore TEF	Congenero	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		PCB "diossina-simili"	
2,3,7,8-TCDD	1	PCB non-orto + PCB mono-orto	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB non-orto	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001		
Dibenzofurani (PCDF)		PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 114	0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 118	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Abbreviazioni utilizzate: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "CDF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.

(**) Concentrazioni *upper bound*; le concentrazioni *upper bound* vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(***) Il livello massimo separato per le diossine (PCDD/F) rimane applicabile per un periodo di transizione. I prodotti destinati ai mangimi per animali di cui al punto 27 bis devono essere conformi, per tale periodo, ai livelli massimi per le diossine e ai livelli massimi per la somma delle diossine e dei PCB diossina-simili.

(****) Il pesce fresco consegnato direttamente e utilizzato senza trattamento intermedio per la produzione di mangimi destinati agli animali da pelliccia non è soggetto a limiti massimi, mentre livelli massimi di 4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg di prodotto e 8,0 ng OMS-PCDD/F-PCB-TEQ/kg di prodotto sono applicabili al pesce fresco destinato ad essere direttamente somministrato ad animali da compagnia e ad animali da zoo e da circo. I prodotti, proteine animali trasformate ottenute a partire da questi animali (animali da pelliccia, animali da compagnia, animali da zoo e da circo) non possono entrare nella catena alimentare e ne è vietata la somministrazione agli animali da allevamento tenuti, ingrassati o allevati per la produzione di alimenti.

ALLEGATO 2

L'allegato II del decreto legislativo 10 maggio 2004 n. 149 è sostituito dal seguente:

«Sostanze indesiderabili»	Prodotti destinati all'alimentazione degli animali	Soglia d'azione relativa a mangimi con un tasso di umidità del 12 %	Osservazioni e informazioni aggiuntive (ad es. natura delle indagini da effettuare)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Diossine — somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	f) Olio di pesce	5,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

(1)	(2)	(3)	(4)
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	1,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	k) Premiscele	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,5 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(1)	(2)	(3)	(4)
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	1,75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
2. PCB diossina-simili — somma di policlorobifenili (PCB), espressi in equivalente di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF [fattori di equivalenza tossica, 1997 (*)]	a) Componenti di mangimi di origine vegetale esclusi oli vegetali e sottoprodotti	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	b) Oli di origine vegetale e loro sottoprodotti	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	c) Materie prime per mangimi di origine minerale	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	d) Grasso animale compresi i grassi del latte e delle uova	0,75 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	e) Altri prodotti di animali terrestri compresi il latte ed i prodotti lattiero-caseari, nonché le uova e gli ovoprodotti	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(1)	(2)	(3)	(4)
	f) Olio di pesce	14,0 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	g) Pesce, altri animali acquatici, loro prodotti e sottoprodotti, ad eccezione dell'olio di pesce e degli idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	2,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	h) Idrolisati proteici di pesce contenenti oltre il 20 % di grasso	7,0 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.
	i) Additivi appartenenti al gruppo funzionale degli agenti leganti e antiagglomeranti	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	j) Additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**) (***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.

(1)	(2)	(3)	(4)
	k) Premiscele	0,35 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**)(***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	l) Mangimi composti, ad eccezione dei mangimi per animali da pelliccia, per animali da compagnia e per pesci	0,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**)(***)	Individuazione della fonte di contaminazione. Una volta individuata la fonte, si adottano misure appropriate, ove possibile, per ridurla o eliminarla.
	m) Mangimi per pesci. Mangimi per animali da compagnia	3,5 ng OMS-PCB-TEQ/ kg (**)(***)	In molti casi potrebbe non essere necessario svolgere un'indagine sulla fonte di contaminazione, poiché il livello di fondo in alcune zone è vicino o superiore al livello d'azione. Tuttavia, nei casi in cui il livello d'azione è superato, tutte le informazioni (periodo di campionamento, origine geografica, specie ittiche, ecc.) vanno registrate in vista di future misure volte a gestire la presenza di diossine e composti diossina-simili in questi materiali destinati all'alimentazione degli animali.

(*) OMS-TEF per la valutazione dei rischi per l'uomo in base alle conclusioni della riunione dell'Organizzazione mondiale della sanità tenutasi a Stoccolma il 15-18 giugno 1997 [Van den Berg et al., (1998) *Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife. Environmental Health Perspectives*, 106(12), 775].

Congenero	Valore TEF	Congenero	Valore TEF
Dibenzo-p-diossine (PCDD)		PCB "diossina-simili"	
2,3,7,8-TCDD	1	PCB non-orto + PCB mono-orto	
1,2,3,7,8-PeCDD	1	PCB non-orto	
1,2,3,4,7,8-HxCDD	0,1	PCB 77	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDD	0,1	PCB 81	0,0001
1,2,3,7,8,9-HxCDD	0,1	PCB 126	0,1
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD	0,01	PCB 169	0,01
OCDD	0,0001		
Dibenzofurani (PCDF)		PCB mono-orto	
2,3,7,8-TCDF	0,1	PCB 105	0,0001
1,2,3,7,8-PeCDF	0,05	PCB 114	0,0005
2,3,4,7,8-PeCDF	0,5	PCB 118	0,0001
1,2,3,4,7,8-HxCDF	0,1	PCB 123	0,0001
1,2,3,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 156	0,0005
1,2,3,7,8,9-HxCDF	0,1	PCB 157	0,0005
2,3,4,6,7,8-HxCDF	0,1	PCB 167	0,00001
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF	0,01	PCB 189	0,0001
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF	0,01		
OCDF	0,0001		

Abbreviazioni utilizzate: "T" = tetra; "Pe" = penta; "Hx" = esa; "Hp" = epta; "O" = octa; "CDD" = clorodibenzodiossina; "CDF" = clorodibenzofurano; "CB" = clorobifenile.

(**) Concentrazioni *upper bound*; le concentrazioni *upper bound* vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(***) La Commissione rivedrà questi livelli d'azione entro il 31 dicembre 2008 contemporaneamente al riesame dei livelli massimi per la somma di diossine e PCB diossina-simili.